

UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche



Tesi di Laurea in Diritto Privato

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Daniele Castaldi

Laureanda:
Maria Felicetta Esposito

ANNO ACCADEMICO 2005/2006

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO PRIMO	8
I principi ispiratori del progetto di riforma	
1.1. Il dibattito dottrinario sulle esigenze della riforma organica della disciplina della crisi d'impresa	8
1.1.1 I dubbi circa il presupposto soggettivo	10
1.1.2 La problematica circa la responsabilità illimitata ed il fallimento per estensione. Ipotesi anomale	14
1.1.3 Le risposte offerte in sede di riforma	15
1.2 Profili generali del procedimento	17
1.3 Istituti di allerta e di prevenzione nella riforma delle procedure concorsuali	19
1.4 Il doppio binario: procedure di crisi e di insolvenza	22
CAPITOLO SECONDO	23
La nuova disciplina del concordato preventivo	
2.1. Requisiti e procedimento di ammissione	23
2.2 Approvazione, omologazione esecuzione e chiusura	28
2.3 Il diritto transitorio del nuovo concordato preventivo	36
2.4 Accordi di ristrutturazione	38
CAPITOLO TERZO	42
La natura dell'azione revocatoria	
3.1. Profili generali	42
3.2 L'esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa	44
3.3 I fallimenti immobiliari	45
3.4 I rapporti di lavoro e di collaborazione	46
3.5 I pagamenti effettuati per salvare l'impresa	47
3.6 Revocatoria fallimentare ed operazioni bancarie	49
Conclusioni	54
Bibliografia	56

La riforma del diritto fallimentare, benché da tempo auspicata ed invocata, è stata accolta da delusione e numerose critiche. L'accusa rivolta è quella di essere stata concepita e promulgata ad uso e consumo degli istituti di credito e delle grandi imprese, oltre al fatto che, sotto il profilo squisitamente processuale, la permanenza del rito camerale puro e del concordato fallimentare non consente l'abbreviazione promessa dei tempi. In particolare, il legislatore italiano è partito da una ottima legge da svecchiare per addivenire ad un sistema "ad ostacoli", che appare sacrificare troppi interessi meritevoli di tutela, a cominciare dai crediti salariali e previdenziali dei prestatori di lavoro. Il meccanismo predisposto appare congegnato, in effetti, in questi termini: in presenza di una impresa in crisi, ma non ancora del tutto insolvente, l'istituto di credito di riferimento, l'unico a possedere veramente il polso della situazione oltre all'imprenditore, valuterà l'opportunità o meno di procedere ad una strategia di rientro del credito, anche mediante una azione giurisdizionale individuale; se si desume, invero, che l'impresa in questione corre il rischio di essere sottoposta a procedura concorsuale anche da parte di altri creditori, in quanto rientrante nei nuovi parametri ex art. 1, verrà convocata la proprietà e/o il management e verosimilmente sarà consigliato l'esperimento di uno strumento concorsuale anticipatorio, a cominciare dal concordato preventivo. Si procederà alla formulazione, assieme all'impresa stessa, di un piano di concordato che assicuri all'istituto di credito la maggiore soddisfazione possibile delle proprie ragioni creditorie e parallelamente una uscita "onorevole" all'imprenditore, soprattutto se persona fisica, consentendogli di salvare almeno parte del suo patrimonio personale nonché di poter rimanere nel circuito della libera imprenditoria.

In sede giurisdizionale, grazie alla suddivisione in classi del comitato dei creditori e al sistema di votazione interno ad esso, il predisposto piano di concordato sarà fatto proprio dal comitato dei creditori in senso quasi sempre favorevole ai creditori forti, quali banche, assicurazioni ed eventualmente qualche grande impresa creditrice; al contrario i lavoratori dipendenti dovranno accontentarsi del soddisfacimento parziale delle proprie ragioni salariali e previdenziali, nonostante i loro crediti siano assistiti da privilegio.

Ammesso e non concesso che il Tribunale non approvi il piano di concordato preventivo, avrà inizio, allora, la procedura liquidatoria vera e propria, caratterizzata dalla estenuante tempistica che le è propria e nella quale, a fronte di un giudice delegato relegato ad un ruolo notarile e di un curatore dalle ampie facoltà operative, ma in posizione non autonoma, il potere decisionale sarà ben saldo nelle mani di un comitato dei creditori, dominato dai creditori forti principalmente per ragioni di natura finanziaria.